

CONVENZIONE TRA

La BANCA POPOLARE DI SONDRIO - con sede sociale e direzione generale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e Partita IVA 00053810149, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, di seguito denominata "Banca"

e

la Fondazione ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - con Sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, di seguito denominata "Fondazione".

Premesso

- che la Fondazione intende offrire ai propri iscritti una carta di credito del tipo "co-branded" denominata "Carta Enpaia" (di seguito semplicemente anche indicata come "carta") con plafond minimo di 1.300 euro e massimo di 15.000 euro, utilizzabile per i tradizionali pagamenti presso i punti di vendita nazionali ed esteri, con modalità di rimborso rateale, secondo l'iter di istruttoria previsto nell'allegato 2, che è parte integrante della presente Convenzione;
- che la Banca s'impegna a emettere agli iscritti, a proprio insindacabile giudizio, siano i medesimi correntisti o no della Banca, una carta di credito del tipo "co-branded", collegata al circuito VISA, tramite CartaSi S.p.A. in qualità di licenziataria principale del citato marchio;
- che la Banca, per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto del presente accordo, si avvarrà di CartaSi S.p.a., società di servizi con la quale la Banca opera comunemente e che la proprietà della carta è della società stessa;
- che le spese effettuate dai singoli titolari saranno regolate direttamente con addebito automatico in conto corrente presso la banca indicata dagli stessi;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 La Fondazione e la Banca collaboreranno fra di loro in ogni attività, connessa con l'iniziativa, che dovesse in prosieguo di tempo rilevarsi utile al fine del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. La Banca potrà, autonomamente, mettere in atto iniziative tese a offrire, ai titolari della carta, opportunità di natura commerciale, finanziaria, assicurativa, connesse con gli scopi della Fondazione stessa.

Art. 3 Le carte, personalizzate con la dicitura "Carta Enpaia", sono riservate ai dipendenti della Fondazione, ai dipendenti dei datori di lavoro indicati nell'art. 3 della legge 29 Novembre 1962, n. 1655 e ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica aderenti alla Gestione Speciale del "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali" o obbligatoriamente iscritti alla Fondazione per il fondo di previdenza.

Art. 4 Le carte, la cui validità è di tre anni rinnovabili per singola posizione, riporteranno i loghi abbinati della Fondazione, della Banca e di CartaSi.

Art. 5 Il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale, indicata nell'allegato uno, del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della richiesta.

Per i dirigenti e gli impiegati dipendenti dai Consorzi di Bonifica non aderenti alla Gestione Speciale del "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali", obbligatoriamente iscritti alla Fondazione per il Fondo di previdenza, il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale, indicata nell'allegato uno, della somma accantonata in tale fondo di previdenza.

L'ammontare del plafond non potrà comunque essere superiore a 15.000 euro.

Art. 6 La richiesta della carta può essere effettuata dagli iscritti e dai dipendenti Enpaia:

- assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano compiuto almeno due anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego valido ai fini del trattamento di quiescenza;
- che non abbiano in atto una indisponibilità del quinto dello stipendio (solo per i dipendenti della Fondazione Enpaia);
- che abbiano regolarmente rimborsato le rate degli eventuali prestiti in corso o estinti;
- dipendenti in servizio presso aziende in regola con il versamento dei contributi dovuti al momento della richiesta;
- titolari di un conto corrente bancario.

Art. 7 Le domande per l'emissione della carta dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale della Fondazione tramite apposito modulo di richiesta predisposto congiuntamente dalla Banca e dalla Fondazione e contenente tutte le informazioni e le autorizzazioni necessarie, nonché al trattamento e alla comunicazione dei dati anche ai sensi della legge 675/96.

Con la domanda l'iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale autorizza la Fondazione a trattenere, dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo di anticipo) dovutagli dalla Fondazione medesima, l'importo dell'eventuale debito residuo esistente al momento della risoluzione del rapporto di impiego.

I dipendenti dei Consorzi iscritti alla Gestione Speciale del "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali" dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Consorzio da cui dipendono, con la quale questo autorizza la Fondazione a trattenere dal trattamento di fine rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo di anticipo) o dalla pensione diretta o di reversibilità (nella misura massima per ogni rateo di pensione pari a un quinto dello stesso) spettante al richiedente e ai suoi eredi (da liquidare a favore del Consorzio stesso), l'importo dell'eventuale debito esistente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, previo rilascio, da parte del dipendente al Consorzio, della dichiarazione con la quale autorizza il Consorzio stesso a trattenere gli importi in parola.

I dirigenti e gli impiegati dipendenti dai Consorzi di Bonifica, obbligatoriamente iscritti alla Fondazione per il Fondo di previdenza, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale autorizzano la Fondazione a trattenere, dalla liquidazione del Fondo di previdenza, l'importo dell'eventuale residuo debito esistente al momento della cessazione dell'iscrizione al Fondo.

Le dichiarazioni di cui al comma tre dovranno essere nuovamente prodotte se il dipendente dovesse cambiare Consorzio.

Art. 8 La Fondazione convalida le domande pervenute nel rispetto dei parametri stabiliti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9 Le condizioni economiche sono indicate nell'allegato uno, che è parte integrante della presente Convenzione. Eventuali variazioni e/o modifiche saranno effettuate d'iniziativa da parte della Banca se trattasi di costi e/o commissioni stabiliti da CartaSi S.p.a. o da Visa International, mentre saranno concordate con la Fondazione se trattasi di spese e/o commissioni di pertinenza della Banca. In ogni caso sarà data comunicazione di tali modifiche sia al titolare sia alla Fondazione, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Art. 10 In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di richieste, a qualsiasi titolo, di liquidazioni totali o parziali di trattamento di fine rapporto ovvero del fondo di previdenza, la Fondazione verifica, tramite una procedura elettronica messa a disposizione dalla Banca, se il richiedente è titolare di "Carta Enpaia" e, se del caso, si impegna a comunicarlo, tramite fax o con modalità elettroniche, alla Banca.

La Banca, previa opportune verifiche riguardo al richiedente, si riserva la facoltà di estinguere o bloccare la carta e di trasmettere alla Fondazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello della comunicazione della Fondazione, la situazione debitoria ossia l'importo del residuo debito comprensivo di interessi e spese.

La Fondazione si impegna a bonificare alla Banca, prioritariamente rispetto ai suoi crediti nei confronti del richiedente, l'importo del debito:

- trattenuto dall'ammontare del trattamento di fine rapporto spettante al beneficiario dell'operazione;
- ovvero, trattenuto dalle mensilità della pensione diretta o di reversibilità;
- ovvero, trattenuto parte dalla quota capitale e parte dalla pensione diretta o di reversibilità.

Art. 11 La Banca, fatte salve le proprie verifiche, è disponibile:

- a estinguere anticipatamente, con tempi e modalità da concordare tra la Banca e la Fondazione, i prestiti in essere con conseguente trasferimento del residuo debito sulla carta.
- accreditare, una tantum e solo all'emissione della carta, sul conto corrente dell'iscritto o del dipendente della Fondazione la somma indicata nel modulo di richiesta e accollare il relativo piano di rimborso alla carta di credito secondo le modalità di rateazione prescelte.

Art. 12 La Fondazione si impegna a detenere presso la Banca giacenze almeno pari all'ammontare dei finanziamenti concessi corrispondente al totale degli utilizzi delle carte rilasciate agli iscritti.

Tale importo dovrà essere adeguato dalla Fondazione, con cadenza mensile, a seguito della segnalazione della Banca.

Art. 13 In relazione all'impegno della Fondazione a detenere le giacenze presso la Banca, queste ultime saranno convertite in prestiti obbligazionari emessi dalla Banca stessa al raggiungimento di una giacenza pari a quattro milioni di euro. I prestiti obbligazionari presenteranno le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione.

Art. 14 La Banca, tramite CartaSi, provvederà a tutto quanto necessario per la produzione delle carte e tutte le attività connesse, compresa la consegna delle carte e del PIN (Personal Identification Number) direttamente al domicilio del titolare con spedizioni separate nel rispetto dei criteri di sicurezza.

Art. 15 La Banca, a proprio insindacabile giudizio e con le modalità previste dall'art. 10, si riserva la facoltà di modificare il plafond concesso sulla carta anche fino alla sua totale estinzione, dandone preventivamente comunicazione al titolare e alla Fondazione.

Art. 16 Il foro competente è il Tribunale di Roma. Qualsiasi controversia sull'applicazione, interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà sottoposta all'esame di un collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. La procedura, ivi compreso il termine per la resa del lodo, si svolgerà senza vincoli di forma e sarà determinata dagli Arbitri stessi. Gli Arbitri potranno decidere secondo equità.

Sede dell'Arbitrato sarà Roma, negli uffici della Fondazione in Viale Beethoven n. 48.

Art. 17 La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2007 e, alla scadenza, si intenderà rinnovata di due anni in due anni salvo che, prima della scadenza, una delle parti intenda darne disdetta, che dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza stessa. Nel caso di disdetta i rapporti in essere con i titolari di carte andranno normalmente ad estinzione sino alla scadenza delle rispettive carte, salvo che la Fondazione non intenda procedere all'estinzione.

Roma,

ENPAIA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Ai sensi degli articoli 1341-1342 cc, dichiariamo di aver letto e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

artt. 4 e 5 (funzionalità della carta); art. 9 (condizioni e modifica); art.16 (clausola arbitrale); art. 17 (durata della convenzione).

Roma,

ENPAIA

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Costi previsti per il possesso e l'utilizzo della carta (di pertinenza di CartaSi):

- A) Cambio applicato sulle operazioni in valuta: tasso di cambio applicato dai sistemi internazionali Visa/MasterCard maggiorato di una commissione massima del 2%, parzialmente retrocessa agli stessi in conformità ai rispettivi regolamenti operativi.
- B) Commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche: non previste.
- C) Commissioni su operazioni di anticipo contante: per prelievi effettuati presso la Banca emittente: 2,5% dell'importo prelevato – commissione massima: euro 206,58 – commissione minima: euro 0,52. Per prelievi presso altre Banche: 4% con un minimo di euro 0,52 per operazioni effettuate in euro e un minimo di euro 5,16 per le restanti operazioni.
- D) Tariffazione servizi d'emergenza: Carta di rimpiazzo: euro 10,33 in Italia e all'estero; cash advance d'emergenza: euro 10,33 in Italia e all'estero.
- E) Estratti conto: frequenza invio: mensile (nel caso in cui venga registrata almeno un'operazione di addebito al Titolare), spese di emissione ed invio: euro 1,03.
- F) Giorni di valuta per addebito estratto conto su conto corrente bancario: valuta pari all'ultimo giorno del mese di emissione dell'estratto conto.
- G) Altre commissioni: maggiorazione massima di euro 0,77 per ogni operazione di acquisto carburante.

Per ogni altra voce non evidenziata, fa fede il Regolamento Generale per l'emissione delle carte di credito previsto da CartaSi e consegnato a ogni richiedente di carta.

Costi e spese di pertinenza di Banca Popolare di Sondrio:

Quota annuale: euro 20.

Spese per l'estinzione anticipata dei prestiti in essere e il trasferimento di somme sul c/c del richiedente:

- Euro 25 per singola operazione (estinzione anticipata dei prestiti oppure trasferimento di somme sul c/c del richiedente), euro 30 totali per operazioni congiunte.

Tasso nominale annuo applicato sulle dilazioni di pagamento:

- Tasso fisso: 5,50%

Spread:

- La differenza tra il tasso applicato sulle dilazioni di pagamento concesse ai titolari della carta e il tasso applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista è pari al 3,50%.

Tasso nominale annuo applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista:

- Sarà aperto un conto corrente senza spese, remunerato al tasso nominale annuo del 2% lordo (tasso applicato sulle dilazioni di pagamento meno lo spread) e senza spese per operazione. Al raggiungimento di un deposito pari a euro 100.000 la somma sarà utilizzata per effettuare operazioni di Pronti Contro Termine (PCT) al tasso nominale annuo del 2% lordo, con scadenza mensile o bimestrale o trimestrale. Al raggiungimento di euro 1.000.000 di PCT, l'importo sarà convertito in un prestito obbligazionario emesso dalla Banca al tasso nominale annuo del 2% lordo e secondo le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione.

Plafond della carta:

- Massimo 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali ovvero del Fondo di previdenza.

Tali condizioni potranno essere riviste periodicamente, di concerto fra le parti mediante scambio reciproco di corrispondenza senza che ciò comporti modifiche alla convenzione di riferimento, in relazione alle condizioni di mercato e dei risultati dell'iniziativa.

ALLEGATO 2 – ISTRUTTORIA PER LA GESTIONE DELLA CARTA “CARTA ENPAIA”:

–

1. Sarà cura dei singoli richiedenti inoltrare alla Fondazione domanda di emissione di “Carta Enpaia” utilizzando l’apposito Modulo di Richiesta reperibile:
 - a. nella rivista mensile “Previdenza Agricola”;
 - b. dal sito Internet della Fondazione (<http://www.enpaia.it>);
 - c. direttamente dalla Fondazione.
2. I richiedenti compilano il Modulo di richiesta e lo inviano alla Fondazione.
3. A ricezione del suddetto Modulo, la Fondazione convalida la richiesta verificando l’esistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione.
4. La Fondazione inserisce, in una procedura predisposta dalla Banca, i dati della richiesta per proprie esigenze statistiche, di controllo e per trasmetterli alla Banca.
5. La Fondazione provvede a inviare alla Banca i Moduli di richiesta approvati.
6. A ricezione del Modulo la Banca effettua i controlli di merito necessari.
7. In caso di esito positivo, la Banca invia, con apposito plico, il Modulo di Contratto di emissione della carta al richiedente.
8. Il richiedente fa convalidare le coordinate di addebito e la propria firma dalla propria banca e restituisce il modulo di contratto alla Banca Popolare di Sondrio tramite busta preaffrancata inclusa nel plico inviato.
9. Verificata la correttezza formale del contratto, la Banca inoltra la richiesta a CartaSi di emettere la carta.
10. Nel caso di richiesta di estinzione anticipata di prestiti in essere con la Fondazione ovvero il trasferimento di somme sul c/c dell’iscritto, la Banca, prima dell’invio della carta, provvede a imputare il debito residuo comprensivo di quota capitale, interessi e spese, ovvero l’importo richiesto a decurtazione del plafond della carta stessa (secondo quanto previsto dall’art. 11).

—